Trattamenti pensionistici

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi: ok dall'INPS di Aldo Forte Pubblicista - Esperto in materia previdenziale

• L'Inps, con la circolare n. 16/2013, chiarisce che per i soggetti con un'anzianita' contributiva di 15 anni al 31 dicembre 1992 sussiste una deroga all'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla L. 214/2011.

Come promesso dal ministro Fornero, è stata emanata dall'INPS la circolare n. 16 del 1° febbraio 2013, con la quale vengono salvati dalle morse della riforma di cui alla L.214/2011, i soggetti con 15 anni di contributi al 31.12.1992.

E' da ricordare, che con l'art. 24 della legge citata sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, che sono state illustrate dall'INPS con le circolari n. 35, n. 36 e n. 37 del 14.03.2012, per tutte le gestioni interessate.

In esse, era stato precisato, per quanto concerne il diritto alla pensione di vecchiaia, che si consegue in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Ma sulla questione si sono avute non poche perplessità, specie per coloro che erano stati oggetto delle deroghe di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di requisito contributivo e cioè, se se continuasse o meno ad operare tale deroga.

La norma

Con il Dlgs 503/92, sono stati elevati, gradualmente, i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia passando da 15 a 20 anni.

Però, l'art. 2, c.3, del decreto citato ha previsto, per determinate categorie di lavoratori, la deroga all'elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell'età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.

Vediamo di seguito le categorie interessate.

a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente

Sono interessati i lavoratori dipendenti ed autonomi che alla data del 31.12.1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente. Si evidenzia, che sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993.

I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31.12.1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.

Ad es., se è stata presentata una domanda di riscatto laurea il 15 nel mese di dicembre 1996 e la stessa si riferisce a periodi che vanno dal 1988 al 1991, gli stessi saranno validi per il raggiungimento dei 15 anni al 31.12.1992 per la deroga all'elevazione dei requisiti contributivi.

b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992 La deroga opera anche nei confronti di coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992; per rientrare nella deroga, è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992.

Si sottolinea, che non è necessario che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla data del 2612.1992, ma basta soltanto l'autorizzazione per rientrare nella deroga.

c) Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare

Questa deroga interessa i lavoratori che abbiano lavorato per tanti anni, ma per ognuno di essi non hanno avuto la copertura piena.

E' importante sottolineare che sia il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa che quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992.

La deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.

Ci si riferisce in particolare a lavoratori, che ad esempio negli anni scorsi hanno lavorato nelle cooperative, che non avevano l'obbligo di versare il minimale sulla retribuzione minima per garantire la copertura delle 52 settimane annue. Di conseguenza, pur lavorando tutto l'anno, i lavoratori avevano la restrizione contributiva.

Esempio

La previsione legislativa, art.7, comma 1, primo periodo, legge n.638/1983 come modificato dall'art.1, comma 2, della legge n.389/89, stabilisce che il limite di retribuzione per accreditare i contributi non deve essere inferiore al 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Se prendiamo l'anno 2011, essendo l'importo del trattamento minimo pari a 467,43 euro, la retribuzione settimanale non dovrà essere inferiore a 186,97 euro e quella annuale a 9.722,24 euro.Un dipendente che lavori per tutto l'anno 2011, con una retribuzione annua di 8.400 euro, avrà diritto all'accredito di 45 settimane e non di 52, il cui risultato scaturisce dalla seguente operazione :8.400 euro, retribuzione annua percepita nel 2011 dal lavoratore, diviso 186,97, limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi nell'anno 2011 = 45 settimane.

d) Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa

In maniera specifica, sono interessati i lavoratori il cui numero dei contributi richiesti è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.

I ministeri vigilanti, hanno concordato sul fatto che tale deroga opera anche con l'entrata in vigore della L. 214/2011, dato che tali previsioni non risultano espressamente abrogate dall'articolo 24 più volte citato.

Nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto di cui dall'art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011 e la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal D.L. n. 201 del 2011 (disapplicazione della c.d. finestra mobile).

Applicazione del'art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo speciale dipendenti della ferrovie dello stato italiane s.p.a.

Le deroghe di cui all' art. 2, comma 3, del Decreto legislativo n. 503/1992 non hanno mai trovato applicazione nei confronti degli iscritti al Fondo speciale FS, secondo quanto stabilito nel successivo art. 6, comma 1,.

Applicazione del'art.2, comma 3, lettera c, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo di quiescenza poste

Anche nei confronti degli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste che maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, della legge 214 del 2011, a

decorrere dal 1 gennaio 2012 trova applicazione la deroga prevista dall'art. 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 503/1992. Ne deriva, che l'anzianità contributiva maturata entro il 31/12/1992 sommata a quella successiva a tale data fino al compimento dell'età pensionabile consente l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Applicazione dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992 per gli iscritti alla gestione ex Inpdap

Al fine di procedere all'armonizzazione applicativa delle regole sopracitate nelle diverse gestioni previdenziali dell'INPS, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nel regime misto, maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011 le deroghe relative al requisito contributivo minimo previste dall'art. 2, comma 3, lettere a) e c) del citato decreto legislativo n. 503/92 trovano applicazione per gli iscritti alla gestione ex Inpdap.

Applicazione del'art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti alla gestione ex enpals

I lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico iscritti alla gestione ex Enpals che abbiano maturato al 31 Dicembre 1992 i requisiti rientranti nelle casistiche di cui alle lettere a, b, e d, sopracitate, potranno accedere alla prestazione, con i requisiti assicurativi e contributivi di seguito riportati, sempre che abbiano maturato i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti dal D.M. 6 Dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

REQUISITI VIGENTI AL 31.12.1992

a) Lavoratori dello spettacolo

I lavoratori appartenenti alle categorie artistiche e tecniche indicate dal n.1 al n.14 dell'art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, così come stabilito all'art.6 comma 1 del d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e risultano versati o accreditati n. 900 contributi giornalieri dei quali almeno due terzi si devono riferire ad effettive prestazioni nel campo dello spettacolo.

I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.15 al 23 del dell'art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, così come stabilito dall'art.34 della legge 4. 4.1952 n.218 e dall'art.6 comma 1 del d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e risultino versati almeno 2.700 contributi giornalieri.

b) Sportivi Professionisti

Le categorie dei sportivi professionisti collocate al n. 22 dell'elenco delle categorie assicurate all'Enpals di cui all'art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, così come stabilito dall'art.3 della legge 14 giugno 1973 n.366 e dall'art.9 della legge 23 marzo 1981 n.91 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano trascorsi 20 anni dalla data del primo contributo versato o accreditato e risultino versati almeno 3.600 contributi giornalieri con la qualifica di sportivo professionista, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria nella gestione sportivi.

Disciplina adeguamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi agli incrementi della speranza di vita (decreto 6 dicembre 2011, G.U. n. 289 del 13-12-2011)

E' da sottolineare che dal 1° gennaio 2013, anche nei confronti dei soggetti rientranti nelle deroghe di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita

stabiliti con D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Domande di pensione già presentate

Nel caso in cui siano state presentate delle domande di pensione rientranti nelle categorie esaminate, le stesse devono essere definite tenendo conto dei criteri sopracitati. Lo stesso discorso deve essere fatto per le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la pronuncia di cessazione della materia del contendere e dovranno essere riesaminate tutte le domande già respinte dalle Sedi, anche nell'ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato.

LA SALVAGUARDIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 503/1992

- a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992
- c) Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare
- d) Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa Disciplina adeguamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi agli incrementi della speranza di vita

Dal 1° gennaio 2013, anche nei confronti dei soggetti rientranti nelle deroghe di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Domande di pensione già presentate

Le domande di pensione rientranti nelle categorie in esame, devono essere definite tenendo conto dei criteri enunciati nella circolare 16/2013.

Stesso discorso per le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la pronuncia di cessazione della materia del contendere e dovranno essere riesaminate tutte le domande già respinte dalle Sedi, anche nell'ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato.

(Circolare INPS 01/02/2013, n. 16)